



IL SINDACATO DEI CITTADINI

# Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: [pavia@uilsuola.it](mailto:pavia@uilsuola.it)

**INFORMATICONUIL 30.11.2015**

## **CHI PUO' ANDARE IN PENSIONE**

**(con le regole attuali, salvo le eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte dalla legge di stabilità in discussione)**

Nell'approssimarsi della emanazione del decreto col quale il MIUR comunica la data di scadenza delle domande di dimissioni dal servizio con o senza accesso al trattamento pensionistico, mediante la procedura on line del sistema Polis, è opportuno ricordare le norme che consentono il pensionamento a domanda o d'ufficio.

### **PENSIONAMENTO ANTICIPATO**

Riguarda coloro che, entro il 31.12.2016, possono far valere anni 41 e mesi 10 di contribuzione, nel caso in cui trattasi di donne, e 42 anni e 10 mesi, alla stessa data, se si tratta di uomini. E' necessario e sufficiente arrivare a 41 anni e 6 mesi e 42 anni e 6 mesi entro il 31.08.2016, senza arrotondamenti, poiché i mesi da settembre a dicembre si aggiungono virtualmente.

### **PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA**

Riguarda uomini e donne che, entro il 31.12.2016, raggiungono l'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi con una contribuzione minima di anni 20.

### **PENSIONAMENTO D'UFFICIO ( obbligatorio)**

- a) E' riservato a coloro che, uomini e donne, possiedono una età anagrafica di 62 anni entro il 31.08.2016 con una contribuzione minima di anni 41 e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 6 mesi, alla stessa data, per gli uomini. I requisiti si devono possedere senza arrotondamenti;
- b) Si riferisce a coloro che, uomini e donne, raggiungono l'età anagrafica di anni 65, entro il 31.08.2016, e possedevano al 31.12.2011 il requisito per andare in pensione. Attualmente, tale norma riguarda i nati nel 1951 che al 31.12.2011 possedevano quota 96.

### **MANTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE L'ETA' DI VECCHIAIA**

Coloro che, uomini e donne, raggiunta l'età per il collocamento a riposo per vecchiaia (anni 66 e mesi 7 entro il 31.08.2016) non posseggono la contribuzione minima per l'accesso al trattamento pensionistico (anni 20), ai sensi dell'art. 409 comma 5 del Decreto legislativo 297 del 16.04.1994 (testo unico), possono chiedere il mantenimento in servizio fino all'età di 70 anni. Qualora non si dovesse arrivare a 20 anni di contribuzione entro il 70° anno di età anagrafica, viene disposto da subito il licenziamento d'ufficio.

### **PENSIONAMENTO CON LO SPECIALE REGIME DONNE**

L'attuale legge di stabilità, in discussione in parlamento, ha reiterato di 1 anno i requisiti per il pensionamento con lo speciale regime donne, optando per il calcolo contributivo, così come stabilito dalla L. 243 art. 1 comma 9 del 2004 (Legge Maroni), per le donne che entro il 31.12.2015 raggiungono l'età di anni 57 (è stato tolto il periodo di 3 mesi per l'aumento dell'aspettativa di vita) con una contribuzione di anni 35, con una "perdita" di circa il 30% calcolata sulla pensione con metodo retributivo.

### **SALVAGUARDATI**

L'attuale legge di stabilità ha riproposto il pensionamento per 2.000 unità di personale, con le regole ante Fornero, per coloro che nell'anno 2011 hanno fruito di assistenza a "figli disabili in situazione di gravità", ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n° 151 del 26.03.2001. In tal caso i requisiti pre Fornero riguardano "quota 97 e 3 mesi", con un'età minima di 61 e 3 mesi ed una contribuzione minima di anni 35, nonché con un mix tra età anagrafica e contributiva. Es.: anni 61 e 10 mesi e contribuzione di 35 e 5 mesi. La somma dà 97 e 3 mesi.

Recentemente, sono stati ripescati anche coloro che avevano presentato domanda di pensionamento con la quarta e sesta salvaguardia, rispettivamente D.L.vo 102/2013 e D.L.vo 147/2014. Per queste ultime categorie di lavoratori stanno pervenendo, in questi giorni, le comunicazioni da parte dell'Inps del diritto a pensione a decorrere da 01.09.2015. Si tratta di circa 1.500 lavoratori per i quali l'indicazione che possiamo dare è, nel caso abbiano voglia di essere collocati a riposo, di presentare le dimissioni dal servizio al Dirigente scolastico per l'accesso al trattamento pensionistico e, in caso di diniego, di procedere col ricorso al giudice del lavoro.

**Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70**